

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2378

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**EVI, FURFARO, GIRELLI, CARÈ, MALAVASI, FORATTINI,
TONI RICCIARDI, MARINO, ANDREA ROSSI, SIMIANI**

Disposizioni in materia di etichettatura degli alimenti contenenti zuccheri e di impiego dei medesimi nelle mense scolastiche, introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado nonché modifiche all'articolo 1, commi 665 e 666, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di imposta sul consumo delle bevande edulcorate

Presentata il 5 maggio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È opportuno preliminarmente precisare che le disposizioni della presente proposta di legge non sono volte a proibire il consumo di zucchero, sia perché lo zucchero, se assunto in quantità bilanciate, è fonte di energia per il corpo umano, sia perché, sulla base di esperienze storiche, il proibizionismo è inefficace.

Non ha funzionato con l'alcol e certamente non funzionerebbe con il consumo di zuccheri nella società italiana contemporanea, che è fortemente dipendente, secondo quanto di seguito esposto, dagli alimenti zuccherati. Quindi, non si vuole in alcun modo demonizzare gli zuccheri, gli

alimenti o le bevande zuccherate o i produttori di tali composti, ma ci si propone di rendere il loro consumo più consapevole, al fine di permettere ai consumatori di godere di buona salute, rendendoli più longevi anche dal punto di vista commerciale.

In altre parole, lo scopo di questa proposta di legge è, in sintesi, quello di aumentare la consapevolezza nei cittadini dei danni che derivano dall'eccessivo consumo di zuccheri.

Per secoli, lo zucchero è stato utilizzato per insaporire gli alimenti e per conservarli meglio. L'avvento dell'industria alimentare ha, tuttavia, consentito un impiego dello

zucchero in modo smisurato, generando un aumento di alimenti confezionati zuccherati al punto che è diventata normale quotidianità di ogni famiglia avere nelle dispense prodotti di questo tipo. Tuttavia, il continuo consumo di zucchero, secondo autorevoli biologi nutrizionisti, può addirittura innescare nel cervello del consumatore dei meccanismi assimilabili a quelli legati al consumo di sostanze stupefacenti e quindi in grado di far sorgere un vero e proprio desiderio compulsivo di assumere zucchero.

Sotto questo profilo è utile richiamare un articolo del 10 gennaio 2024, pubblicato nel sito *internet* www.magazine.igea.cps.it, dal titolo «Il potere della dipendenza da zucchero: un'analisi approfondita con l'esperto biologo nutrizionista», in cui si afferma come «lo studio condotto dal Max Planck Institute for Metabolism Research di Colonia, in collaborazione con la Yale University, ha evidenziato come il consumo regolare di alimenti ad alto contenuto di zuccheri e grassi possa modificare la struttura del nostro cervello. Secondo l'esperto biologo nutrizionista, quando ingeriamo cibi ultra-processati, si attivano processi dopaminergici, causando un aumento dei livelli di dopamina simile a quanto avviene con sostanze come alcol e nicotina. L'esperto biologo nutrizionista spiega che, sebbene la dipendenza da zuccheri non sia ancora ufficialmente catalogata nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi alimentari (DSM), esistono prove significative dei suoi effetti. Gli alimenti ultra-processati, come merendine, caramelle, alcuni biscotti e cereali, sembrano innescare nel cervello processi dopaminergici che portano a un desiderio crescente».

Alla luce di quanto appena affermato è possibile ritenere che le conseguenze di tale presunta dipendenza, se da un lato si ripercuotono sicuramente in modo positivo sulle case produttrici di tali alimenti, dall'altro lato incidono negativamente sulla salute dei consumatori, su quelli adulti e soprattutto sui bambini.

Le case produttrici, infatti, nel corso degli ultimi anni hanno avuto un aumento esponenziale nella richiesta della produ-

zione degli alimenti zuccherati, generando per le stesse ricavi significativi.

Vi sarebbe la possibilità di ridurre tale produzione e quindi di disincentivare il consumo dei prodotti zuccherati, oltre che di bevande «edulcorate», attraverso l'introduzione di un'imposta correttiva da applicare alla loro produzione (prevalentemente su bevande gassate e succhi di frutta, che spesso contengono molti più zuccheri aggiunti di quanto non crediamo), ma su tale imposta vi sono delle opinioni discordanti, soprattutto nel nostro Paese.

Per quanto attiene alla salute dei consumatori, il desiderio compulsivo di assumere zucchero genera nel tempo obesità, sovrappeso, malattie cardiovascolari, carie dentarie e diabete, provocando un aumento dei costi socio-sanitari.

Si pensi ai costi per l'accoglienza dei pazienti nei nosocomi di riferimento o anche semplicemente ai costi necessari per produrre dei farmaci che coinvolgono tutto il settore della ricerca medica e della sperimentazione scientifica.

Sul piano internazionale uno studio realizzato dalla Friedman School of Nutrition Science and Policy della Tufts University nel Massachusetts e pubblicato sulla rivista *Nature Communications* evidenzia come il consumo di bevande zuccherate sia in aumento nel mondo.

Nel 2019, secondo i dati raccolti dalla ricerca, oltre il 25 per cento dei bambini tra gli 8 e i 9 anni ha consumato almeno una porzione di bevande zuccherate quotidianamente, laddove tale porzione «base» è stata indicata di 24 cl. Sul versante italiano, il consumo di bevande zuccherate è aggravato dal fatto che la porzione base è maggiore, vale a dire di 33 cl, atteso che la maggior parte dei produttori vende le proprie bevande in confezioni con questo dosaggio.

Nel Regno Unito, diversamente dall'Italia, al fine di disincentivare la richiesta dei prodotti alimentari zuccherati, è stata introdotta un'imposta sull'industria delle bevande analcoliche, la cosiddetta «*soft drinks industry levy*», una misura sostanzialmente equivalente all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, la cosiddetta «*sugar*

tax », istituita nel nostro Paese ai sensi dell'articolo 1, comma 661, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e che, ai sensi del comma 676 della medesima legge, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sarà efficace il 1° luglio 2025.

Secondo lo studio « *Estimated changes in free sugar consumption one year after the UK soft drinks industry levy came into force: controlled interrupted time series analysis of the National Diet and Nutrition Survey (2011–2019)* », menzionato anche in un articolo della rivista *Vanity Fair* del 30 luglio 2024, in Inghilterra la *sugar tax* ha dimezzato il consumo di zuccheri tra i bambini con una notevole diminuzione di consumo degli alimenti zuccherati.

Lo studio di cui sopra, pubblicato sul *Journal of Epidemiology and Community Health*, ha preso in esame un campione di 7.999 adulti e 7.656 bambini nell'arco di un decennio, concludendo che l'assunzione giornaliera di zucchero nei bambini è diminuita di circa 4,8 grammi nell'anno successivo all'introduzione dell'imposta. La stessa conclusione ha avuto uno studio pubblicato a marzo 2024 su *PLOS Medicine* e condotto dai ricercatori della University of Cambridge School of Clinical Medicine, secondo cui la tassazione sulle bevande analcoliche ha portato a una riduzione degli acquisti di zucchero nelle bevande da parte delle famiglie, in particolare quelli nelle aree più povere del Paese, contribuendo a ridurre l'obesità adolescenziale in un numero quantificabile in 5.200 casi in meno all'anno. Insomma, la scienza ha già espresso il suo verdetto unanime: la *sugar tax* serve.

Se guardiamo agli Stati Uniti, qui la situazione è preoccupante. Secondo uno studio basato sull'analisi del *National Health and Nutrition Examination Survey*, un database della popolazione americana, è stato possibile associare al consumo elevato di bevande zuccherate un maggior rischio di diabete mellito, carie dentarie e obesità.

Secondo uno studio più recente effettuato da un team coordinato dalla Friedman School of Nutrition Science and Policy della Tufts University di Boston (USA), i cui

dati sono stati pubblicati sul *British Medical Journal*, negli ultimi 30 anni il consumo di bevande zuccherate nei bambini e adolescenti è cresciuto del 23 per cento, con un andamento speculare alla curva di crescita dell'obesità nella stessa fascia di popolazione. Particolarmente alti i livelli di consumo in Sud America e nei Caraibi; aumentano molto i livelli di consumo anche nei Paesi dell'Africa subsahariana. In generale nel mondo i minori ingeriscono il doppio delle bibite dolci rispetto agli adulti e sono loro quelli più esposti alle operazioni commerciali e pubblicitarie delle aziende.

È possibile, quindi, ritenere che la tendenza globale veda una crescita generale dei consumi in bambini e adolescenti, pari al 23 per cento rispetto al 1990, « parallela all'incremento della prevalenza dell'obesità in questa popolazione », precisando una correlazione fra l'assunzione di bevande zuccherate e l'obesità. Un fatto che non si può trascurare alla luce dei dati più recenti, che vedono l'obesità e le malattie metaboliche in aumento in tutto il mondo, e dei costi crescenti di una malattia cronica legata a doppio filo alla dieta, che espone a condizioni correlate come diabete e ipertensione, malattie cardiovascolari e tumori.

In Italia la situazione si sta aggravando dato che il problema non ricade sull'aspetto estetico bensì su quello della salute. Per comprendere la situazione è opportuno tenere presente il cosiddetto « indice di massa corporea » ossia l'indice calcolato dividendo il peso corporeo dell'individuo in chilogrammi con il quadrato dell'altezza dello stesso in metri. Se il risultato di tale divisione è superiore a 30 all'ora si tratta di obesità, mentre se è compreso fra 25 e 29 si tratta di sovrappeso.

In Italia, in base ai dati ISTAT indicati dal Ministero della salute relativamente all'anno 2021, si possono stimare complessivamente circa 4 milioni di persone adulte obese, l'11,5 per cento della popolazione adulta, di cui il 12,3 per cento degli uomini adulti e il 10,8 per cento delle donne adulte. E se si parla di persone sovrappeso, indice di massa corporea tra 25 e 29,9, la percen-

tuale sale per gli uomini al 43,9 per cento e per le donne 28,8 per cento.

La situazione è particolarmente grave se si guarda ai bambini, con l'Italia che risulta essere uno dei Paesi con le più alte prevalenze di eccesso ponderale pediatrico: 39 per cento di soggetti in sovrappeso, di cui il 17 per cento obeso. Si consideri anche che alcuni prodotti per neonati contengono molto zucchero, come per esempio il tè o le camomille solubili in granuli.

Quindi per fare un elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di quanto può essere gravemente dannoso il consumo smisurato di zucchero, si pensi: ai problemi dermatologici legati all'acne della pelle, alla propensione alla stanchezza, alla pressione alta, all'aumento di peso, agli sbalzi di umore, alle carie dentarie, all'iperglicemia e al diabete, nonché ad altre patologie, quali le malattie cardio-metaboliche, che sono la prima causa di morte nei Paesi sviluppati.

Secondo l'Istituto superiore di sanità, sulla base dei dati dell'ISTAT relativi all'anno 2020 e pubblicati nel 2022, il 5,9 per cento della popolazione italiana, compresi purtroppo anche i bambini, soffre di una patologia glicemica; tra questi il 71 per cento è in eccesso ponderale e l'89 per cento dichiara di non consumare abbastanza frutta e verdura.

Nel corso del 2022, secondo i dati pubblicati dal sito *internet* www.berverfood.com si sono consumati a persona circa 54 litri di bevande zuccherate, un nuovo *record* di consumo per il nostro Paese, che può contribuire ad aumentare il rischio di diabete e malattie cardiovascolari.

Con riferimento al diabete è opportuno evidenziare come la « Relazione al Parlamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni in tema di diabete mellito », prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 16 marzo 1987, n. 115, fornisca una panoramica sul diabete e sull'impegno messo in campo per contrastarlo. A settembre 2024 è stata trasmessa la Relazione per l'anno 2023, da cui emergono dati preoccupanti.

La società italiana di diabetologia ha presentato dati secondo i quali il costo

sociale per la cura dei malati diabetici nel 2019 ammontava a 9,5 miliardi di euro, cioè l'8,3 per cento della spesa sanitaria totale. La situazione non è diversa per quanto attiene alle malattie cardiovascolari. Recenti studi hanno evidenziato come le bevande zuccherate elevano rapidamente i livelli di zucchero nel sangue, provocando picchi di insulina e cagionando, a seguito di un'abitudine, in soggetti con problemi di obesità, in particolare minori, una resistenza all'insulina e quindi un fattore di rischio per le malattie cardiache. I dati qui esposti non tengono conto dei costi sociali per la cura di altre patologie indotte dall'eccessiva presenza di zuccheri aggiunti negli alimenti e, per questi motivi, è ragionevole pensare che i costi sociali dovuti all'eccessivo consumo di zuccheri siano anche maggiori di quelli riportati. Alla luce dei dati esposti e della necessità di ridurre la spesa sanitaria, se non altro per offrire adeguati livelli essenziali di prestazioni ai cittadini, è indispensabile ridurre il consumo di zuccheri nelle bevande e nei prodotti industriali trasformati. Un cittadino in buona salute vedrà insorgere diabete e altre malattie metaboliche più tardi possibile nel corso della vita, con la conseguenza che potrà essere un consumatore responsabile anche in età più avanzata. Cittadini-consumatori in salute sono un interesse non solo genericamente dell'intero corpo sociale – a tal proposito la Costituzione stessa all'articolo 32 sancisce come « la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività » – ma anche specificamente degli stessi produttori di bevande e alimenti contenenti zuccheri, in quanto cittadini più longevi e in buona salute consumano e producono ricchezza più a lungo.

Sotto il profilo normativo è opportuno notare come l'Unione europea miri alla tutela del consumatore anche con riferimento alla sicurezza degli alimenti, intervenendo su diversi aspetti, come quello del controllo della catena alimentare o in merito all'igiene per i prodotti alimentari di origine animale.

Tuttavia, occorre un intervento normativo più incisivo, proprio in relazione a

quanto sin qui affermato. Il desiderio compulsivo di assumere zuccheri è un fenomeno complesso, che merita maggiore attenzione, così come è necessaria una maggiore consapevolezza alimentare, al fine di ridurre il consumo di alimenti ultra-processati e zuccherati e al fine di promuovere una migliore salute fisica e mentale.

Tale consapevolezza sarà possibile però solo con una serie di interventi in grado di coinvolgere più profili come:

a) la lotta al « cibo spazzatura » e la diffusione di progetti educativi alimentari: in un'epoca in cui la dieta moderna è spesso ricca di zuccheri nascosti, la consapevolezza e la volontà di cambiare le abitudini alimentari possono essere il primo passo verso una vita più sana e bilanciata. Sotto questo profilo, rivestono un ruolo rilevante le campagne di prevenzione e si propone di organizzare, all'interno della scuola, incontri dedicati all'educazione alimentare, da realizzare con il supporto di psicologi professionisti. Ci si aspetta, sul breve termine, una diminuzione dell'incidenza del diabete soprattutto per quanto riguarda la popolazione infantile e giovanile, di età compresa tra i 6 e i 35 anni, e sul lungo periodo anche nella popolazione adulta e anziana. Il tutto con una conseguente riduzione della spesa sanitaria e con l'aumento della qualità della vita dei cittadini. Un cittadino in salute può lavorare e produrre più a lungo, incidendo meno anche sulla spesa previdenziale;

b) la chiarezza e la trasparenza nell'etichettatura dei prodotti alimentari: ogni anno in Italia consumiamo all'incirca 33 chilogrammi di zucchero *pro capite*, vale a dire circa 90 grammi al giorno a persona, al di sopra della soglia del 10 per cento dell'apporto energetico giornaliero fissata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nelle sue indicazioni per la salute. Eppure una quota non secondaria di questa assunzione deriva dai cosiddetti zuccheri aggiunti e, in particolare, dagli zuccheri nascosti ossia quelli presenti negli alimenti, ma che possono sfuggire alla nostra percezione, utilizzati in cibi lavorati o trasformati per migliorare il sapore o la consistenza di un prodotto. L'OMS racco-

manda, infatti, di non superare una quantità di zuccheri semplici pari al 10 per cento dell'introito calorico giornaliero. Per un adulto con un fabbisogno di circa 2.000 calorie, questa quantità corrisponde a 50 grammi ossia 10 cucchiaini. Alcuni esempi comuni di zuccheri aggiunti-nascosti includono il saccarosio, il glucosio, il fruttosio, il destrosio e lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio. Anche i dolcificanti più « naturali », come lo sciroppo d'acero, il nettare di agave e il miele, sono ancora considerati zuccheri aggiunti. Pensiamo alle merendine, alle salse, ai sughi, al pane in cassetta, che sono tutti alimenti al cui interno si nascondono zuccheri. L'unico modo per capire in quali prodotti si nascondono gli zuccheri è la lettura delle etichette. Ecco perché è necessario obbligare i produttori di dolci e bevande ad inserire nelle confezioni, in modo chiaro ed evidente, oltre alla descrizione dei valori nutrizionali, anche le informazioni concernenti la tipologia e la concentrazione di zucchero presente nel prodotto alimentare. In questo modo il consumatore potrebbe distinguere un prodotto eccessivamente zuccherato da altri che contengono esclusivamente zuccheri non aggiunti o che addirittura ne sono privi. Tale previsione potrebbe avere effetti ancora maggiori sui giovani consumatori: infatti è stato notato come questi siano più sensibili alle pubblicità, che ha effetti non solo sui livelli di assunzione attuali, ma anche sulle loro preferenze e abitudini di quando diventeranno adulti;

c) la *sugar tax*: questa colpisce il consumo di bevande edulcorate e con titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume, che di fatto non ha mai dispiegato i suoi effetti in ragione delle continue proroghe che ne hanno posticipato l'efficacia. L'obiettivo di tale imposta, attraverso la previsione di un'aliquota unica di 10 centesimi al litro per le bibite che contengono più di 25 grammi di zucchero per litro, è quello di tutelare la salute dei cittadini mediante la riduzione del consumo di bevande che contengono sostanze edulcoranti aggiunte. La continua postponizione dell'efficacia ha causato discordie fra i partiti politici e le associazioni di catego-

ria. In netto disaccordo con tale disposizione è Forza Italia, il cui Presidente del Gruppo parlamentare al Senato, senatore Maurizio Gasparri, aveva definito una vittoria lo slittamento dell'efficacia della suddetta imposta; da fonti giornalistiche, si apprende come il Ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giancarlo Giorgetti, abbia l'intenzione di proporre un'ulteriore proroga ovvero un'abolizione di tale imposta. L'Associazione italiana dell'industria delle bevande analcoliche (Assobibe) ha addirittura lanciato l'*hashtag* *#nosugartax*, sostenendo che l'imposta avrebbe causato una contrazione delle vendite stimata nel 16 per cento; la Confederazione nazio-

nale coltivatori diretti (Coldiretti), in una nota, ha parlato della *sugar tax* come di una « misura distorsiva » che penalizza imprese e famiglie, danneggiando la filiera agroalimentare del *made in Italy*; la Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura) « ha sempre contestato l'introduzione del tributo che avrebbe effetti fortemente negativi sulle imprese agroalimentari, sull'occupazione e anche sui consumatori per l'inevitabile aumento dei prezzi del prodotto finale ».

Ad oggi la disposizione diverrà efficace dal 1° luglio 2025 e si auspica che non vi saranno ulteriori proroghe.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di informazione sugli alimenti ai consumatori e del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché al fine di diffondere abitudini alimentari corrette per la promozione della salute e la prevenzione delle patologie croniche e degenerative derivanti da un'alimentazione scorretta, stabilisce:

a) le norme che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti contenenti zuccheri o edulcoranti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo altresì il buon funzionamento del mercato interno;

b) le norme in materia di etichettatura degli alimenti contenenti zuccheri o edulcoranti;

c) gli strumenti volti a garantire il diritto dei consumatori all'informazione e le procedure per la fornitura di informazioni sugli alimenti contenenti zuccheri o edulcoranti.

2. La presente legge si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione e della distribuzione degli

alimenti, comprese le bevande, contenenti zuccheri o edulcoranti.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, nel rispetto delle definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2025, si applicano le seguenti definizioni:

a) « zucchero » o « saccarosio »: la sostanza disaccaride che si ottiene dall'unione di una molecola di glucosio e una di fruttosio, che deriva da materie prime naturali quali la canna da zucchero e la barbabietola;

b) « zucchero naturale »: lo zucchero, il saccarosio e il fruttosio derivanti dal miele, dal mais dolce, dalla pianta graminacea del sorgo, dal succo di piante legnose quali l'acero, la palma e il cocco;

c) « zuccheri aggiunti »: le sostanze di cui alle lettere *a)* e *b)* e gli sciroppi raffinati che sono aggiunti ai cibi durante il processo di lavorazione;

d) « dolcificanti di sintesi »: le sostanze assimilate allo zucchero naturale di origine chimica o di sintesi, tra le quali l'eritritolo, lo xilitolo, il sorbitolo, il sucralosio, l'acesulfame e l'aspartame.

CAPO II

PRINCÌPI GENERALI DELLE INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI

Art. 3.

(Principi che disciplinano le informazioni obbligatorie sugli alimenti)

1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati contenenti zuccheri aggiunti, nel rispetto dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2025, nonché

ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'etichetta o la confezione degli alimenti, comprese le bevande, riporta:

a) i grammi di zucchero presenti nel prodotto alimentare e la relativa tipologia secondo le definizioni di cui all'articolo 2;

b) la percentuale di zuccheri, compresi gli zuccheri aggiunti, incidenti sul totale della massa commestibile dell'intero prodotto alimentare;

c) l'indicazione « zuccheri aggiunti » qualora questi siano presenti nel prodotto alimentare;

d) l'indicazione « prodotto alimentare super-zuccherato » qualora il prodotto alimentare contenga una percentuale di saccarosio maggiore del 10 per cento della massa complessiva commestibile dell'intero prodotto alimentare;

e) gli avvertimenti sulle conseguenze per la salute in caso di eccessivo consumo di prodotti alimentari contenenti zuccheri aggiunti, in particolar modo per quanto riguarda la salute dei minori.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle imprese e del *made in Italy* e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:

a) la posizione sull'etichetta o sulla confezione della dicitura recante l'indicazione della quantità e della tipologia di zucchero presente nel prodotto alimentare;

b) la grandezza e la tipologia dei caratteri della dicitura relativa agli avvertimenti sulle conseguenze per la salute in caso di eccessivo consumo di prodotti alimentari contenenti zuccheri aggiunti;

c) la posizione nell'etichetta, per i prodotti contenenti dolcificanti diversi dal saccarosio, dell'indicazione: « Il prodotto contiene dolcificanti diversi dal saccarosio ».

CAPO III

SERVIZI EDUCATIVI IN MATERIA ALIMENTARE ALL'INTERNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Art. 4.

(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado)

1. Nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, è istituito l'insegnamento dell'educazione alimentare, quale disciplina autonoma, con l'obiettivo di rendere consapevoli gli educatori, gli insegnanti, gli studenti e i genitori che gli squilibri e gli eccessi nell'alimentazione determinano malattie degenerative e dismetabolismi.

2. L'insegnamento dell'educazione alimentare di cui al comma 1 è svolto in modo interdisciplinare con il contributo e l'affiancamento di psicologi professionisti.

3. L'insegnamento dell'educazione alimentare di cui al comma 1 ha lo scopo di:

a) promuovere la conoscenza delle azioni promosse a livello mondiale per combattere la fame e per garantire a tutti un'alimentazione corretta;

b) concorrere alla formazione nei giovani e nelle future generazioni di comportamenti corretti dal punto di vista dell'alimentazione e di una cultura della qualità nelle scelte relative alla nutrizione, anche al fine di incrementare il benessere generale delle persone e di prevenire o ridurre l'insorgenza delle patologie più diffuse correlate a stili di vita non salubri e a scelte alimentari scorrette;

c) portare a conoscenza dei rischi sulla salute del consumo eccessivo di zuccheri, in particolare durante l'età evolutiva;

d) promuovere l'importanza della dieta mediterranea.

4. Le scuole primarie e secondarie di primo grado prevedono l'insegnamento dell'educazione alimentare nell'offerta forma-

tiva dell'istituto, specificandone, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgere nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il piano di studi.

5. Lo studio dell'educazione alimentare, oltre alla normale didattica in aula, comprende attività di ricerca e di sperimentazione extrascolastiche, anche attraverso viaggi di istruzione e visite guidate presso centri di ricerca e istituzioni nonché programmi di educazione pratica e laboratori sugli zuccheri nascosti negli alimenti e sull'uso di applicazioni digitali per il monitoraggio dell'alimentazione.

6. Il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce il contenuto dei programmi di insegnamento dell'educazione alimentare nonché, nel rispetto delle disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, i criteri per lo svolgimento delle attività di formazione dei docenti cui è affidato l'insegnamento dell'educazione alimentare, le competenze minime dei medesimi docenti e le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

Art. 5.

(Misure di prevenzione all'interno delle mense)

1. Al fine di promuovere fin dall'infanzia l'adozione di abitudini alimentari corrette per la promozione della salute e la prevenzione delle patologie cronico-degenerative, quali il diabete, le malattie cardiovascolari, l'obesità e l'osteoporosi, di cui l'alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di rischio, all'interno delle mense scolastiche è assicurato il rispetto delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica del Ministero della salute, approvate con intesa sancita in sede di

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il 29 aprile 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 2010, ed è vietato l'utilizzo di prodotti alimentari super-zuccherati.

2. Nel caso in cui il piano alimentare elaborato da un dietologo o da un nutrizionista incaricato dall'amministrazione comunale per gli istituti pubblici o dalla direzione scolastica per gli istituti paritari o privati preveda l'uso di prodotti contenenti sostanze edulcoranti diverse dal saccarosio, per questi deve essere indicato il rapporto in percentuale e in termini di massa e di potere dolcificante della sostanza o delle sostanze utilizzate rispetto al saccarosio.

3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano ai preparati didattici realizzati a fini formativi nelle scuole e negli istituti di formazione alberghiera.

4. Nelle mense pubbliche gestite dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali nonché da enti pubblici o da privati, secondo il principio di sussidiarietà, con esclusione delle mense dedicate agli indigenti, è vietato l'utilizzo di prodotti alimentari super-zuccherati.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 1, commi 665 e 666, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di progressività dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 665 è sostituito dal seguente:

« 665. L'imposta di cui al comma 661 è fissata nelle misure di:

a) euro 0,02 per litro, per i prodotti finiti contenenti da 5 grammi a 7,99 grammi di zucchero per litro;

b) euro 0,05 per litro, per i prodotti finiti contenenti da 8 grammi a 12,99 grammi di zucchero per litro;

c) euro 0,09 per litro, per i prodotti finiti contenenti da 13 grammi a 17,99 grammi di zucchero per litro;

d) euro 0,15 per litro, per i prodotti finiti contenenti oltre 18 grammi di zucchero ogni litro;

e) euro 0,30 per chilogrammo, per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione »;

b) al comma 666, secondo periodo, le parole: « inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro » sono sostituite dalle seguenti: « inferiore, rispettivamente, a 5 grammi per litro » e le parole: « 125 grammi per chilogrammo » sono sostituite dalle seguenti: « 100 grammi per chilogrammo ».

Art. 7.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti alimentari artigianali.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0141260